



Integrazione composizione Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio

A.C. 1339

Nota di analisi n. 45
4 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1339
Titolo:	Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio
Relatore per la Commissione di merito:	D'Alessandro (IV) e Locatelli (LEGA)
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XI Lavoro

Finalità

La proposta, di iniziativa parlamentare, concerne l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) nella seduta del 19 febbraio 2020.

Nella presente Nota sono riportate sinteticamente le disposizioni della proposta che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Analisi degli effetti finanziari

Articolo 1 della proposta

La norma dispone che la composizione delle Commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010 (commissioni mediche ospedaliere di prima istanza costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale), nello svolgimento delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, sia integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un medico scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Si ricorda che gli articoli 193 e 198 del richiamato Codice stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità da causa di servizio o lesioni ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l'art. 194 dello stesso Codice stabilisce che le Commissioni Mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, oltre ai compiti sopra richiamati, effettuano una serie di ulteriori accertamenti medico-legali indicati dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare. L'articolo 193 stabilisce che le Commissioni mediche ospedaliere siano costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. La medesima disposizione prevede, inoltre, diverse composizioni in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione. Si evidenzia che né il codice né il relativo regolamento di attuazione dispongono

specificamente in merito al trattamento economico dei componenti delle Commissioni. La normativa previgente al codice e in esso confluita non forniva indicazioni in proposito^[1].

In merito ai profili di quantificazione, al fine di suffragare la prevista neutralità finanziaria della proposta di legge, appare necessario, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi di valutazione riferiti al profilo finanziario delle disposizioni. In particolare, andrebbe chiarito se ai medici che vengono integrati nelle Commissioni spettino gettoni di presenza, compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, ovvero rimborsi spese nei casi previsti dalla normativa vigente. Detti elementi informativi risultano necessari anche perché nella proposta in esame, pur corredata di una previsione di invarianza, non è oggetto di disciplina l'eventuale remunerazione dell'attività prestata dai medici operanti su designazione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

^[1] Si ricorda che l'Unione nazionale mutilati per servizio è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei.